

Data: 19/12/2016

I Fondi di solidarietà, disciplinati agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

Tali fondi garantiscono ai soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali l'accesso a misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione.

La prestazione principale erogata dai fondi è l'assegno ordinario, ovvero un'integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di determinate tipologie di lavoratori fino alla maturazione del diritto alla pensione.

## **COS'È**

Il Fondo Credito, disciplinato dal D.I. n.83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori nell'ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione. In particolare, il fondo eroga:

- interventi in via ordinaria:
  - a) finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali ed europei;
  - b) trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (assegni ordinari), ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata;
- interventi in via emergenziale:
  - a) assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione di cui al D.lgs. 22/2015;
  - b) finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea (c.d. outplacement).

## **A CHI SPETTANO LE PRESTAZIONI**

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende del settore del Credito già rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. 28/4/2000, n. 158.

## **QUANDO SPETTANO**

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale o di gruppo.

Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte e tre le prestazioni (formazione, assegno ordinario, assegno straordinario).

I requisiti che devono possedere i lavoratori per poter accedere alle prestazioni ordinarie sono i seguenti:

- con riferimento ai programmi di formazione, è necessario essere lavoratori destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L'assegno ordinario consiste nell'integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di CIGO e CIGS e, dunque, cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo;
- i lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie possono accedere ad un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione NASpI;
- a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta possono essere finanziati programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito denominato outplacement, ridotti dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione Europea.

## **COSA SPETTA**

- Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate, destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi

nazionali o dell'Unione Europea.

- Per gli assegni ordinari, la misura del beneficio è fissata nel 60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. Tale importo viene rivalutato annualmente secondo i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. L'assegno viene ridotto dell'eventuale concorso degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l'industria.

Per l'anno 2016 la misura massima erogabile della prestazione è pari a:

- € 1.154,85, per retribuzioni inferiori a € 2.126,33;
- € 1.331,11, se le retribuzioni sono comprese tra € 2.126,33 e € 3.361,21;
- € 1.681,62, per retribuzioni superiori ad € 3.361,21.

Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

- L'assegno emergenziale per il 2016 spetta nelle seguenti misure:
  - a. 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari al 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, con un massimale pari ad un importo di € 2.378,58 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue fino ad € 40.720,45;
  - b. 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.679,45 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da € 40.720,45 a 53.578,73;
  - c. 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di € 3.750,21 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre € 53.578,73.

Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

## **DURATA**

Il programma di formazione finanziabile non può essere superiore a dodici mesi.

L'assegno ordinario, a norma dell'art. 30, c. 1, del dlgs 148/2015, può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. L'assegno emergenziale ha una durata massima di ventiquattro mesi ed è subordinato al permanere della condizione di disoccupazione involontaria.

Il programma di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) deve avere una durata massima di dodici mesi.

## **FINANZIAMENTO**

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al fondo:

- un contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Eventuali variazioni della misura sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione;
- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario, nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Per le prestazioni emergenziali:

- a seguito dell'adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessione dell'assegno emergenziale o dell'outplacement, è previsto l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento di un contributo emergenziale, la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo.

## **PAGAMENTO**

Le prestazioni ordinarie sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre, la delibera è comunicata all'azienda e presto sarà resa disponibile all'interno del cassetto bidirezionale.

Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo flusso Uniemens; le istruzioni saranno fornite con apposita circolare.

L'assegno emergenziale viene pagato direttamente ai lavoratori beneficiari dalle sedi competenti, che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di disoccupazione. Il pagamento dell'assegno avviene tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione.

Per quanto riguarda l'outplacement, la Società incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale

fattura l'intero costo del servizio all'azienda richiedente, la quale effettua il pagamento dell'intera quota. L'azienda, successivamente all'esito della autorizzazione, recupera l'importo a carico del Fondo, al netto del contributo emergenziale, attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.

## LA DOMANDA

La domanda d'accesso alle prestazioni ordinarie dovrà essere presentata telematicamente dall'azienda ([circ. 122/2015](#)) e verrà presa in esame, su base trimestrale, dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore.

L'Istituto sta predisponendo un'apposita procedura in grado di gestire l'intero processo amministrativo sotteso all'erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo Credito. La procedura guiderà l'operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione, al pagamento della prestazione.

La domanda di accesso alla prestazione emergenziale deve essere presentata esclusivamente in via telematica; con successiva circolare verranno fornite le istruzioni operative per l'inoltro *on-line* delle domande.

La domanda di accesso alla prestazione di *outplacement*, invece, deve essere presentata esclusivamente via PEC alla sede INPS presso la quale esiste l'accantonamento contributivo o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell'azienda. La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazione professionale già svolti.

## CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni, ordinario ed emergenziale, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.

## CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

All'assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpl.

## RICORSI E REVOCHE

Il Comitato Amministratore del Fondo decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni. Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzia profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

“Per maggiori informazioni si rimanda alla [circolare n. 213 del 2 dicembre 2016](#)”.